

SPAGNA**Il Tribunale costituzionale conferma la legittimità dell'utilizzo processuale della c.d. «lista Falciani»**

02/09/2019

Con la STC 97/2019, del 16 luglio, il *plenum* del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso di *amparo* presentato dal primo cittadino condannato in Spagna per reati tributari grazie all'utilizzo della c.d. «lista Falciani»¹.

Nel processo si era dichiarato che fosse provato che, negli esercizi fiscali degli anni 2005 e 2006, il ricorrente non aveva dichiarato la titolarità di diversi conti correnti ed altri attivi finanziari in Svizzera. Per la condanna era risultato determinante l'utilizzo dei dati dei correntisti contrassegnati nella lista elaborata dal noto *ex* dipendente della banca HSBC Private Bank Suisse, condannato successivamente per aver divulgato notizie bancarie riservate. L'informazione, trovata dalla procura di Nizza durante una perquisizione nel domicilio di Falciani, era stata trasmessa all'autorità finanziaria spagnola, su richiesta della *Agencia estatal de administración tributaria*.

Il ricorrente riteneva che il riconoscimento da parte dei tribunali spagnoli di valore processuale alla lista contenente dati finanziari trafugati da un privato, ed ottenuta in violazione del suo diritto all'intimità, fosse in contrasto con i suoi diritti alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.), al processo ed alla presunzione di innocenza (art. 24, comma 2, Cost.).

Fin dagli anni ottanta, il Tribunale costituzionale² ha dichiarato la nullità assoluta delle prove ottenute in violazione dei diritti fondamentali. Questa dottrina è stata successivamente incorporata nell'art. 11, comma 1, della legge organica n. 6/1985, del 1° luglio, sul Potere giudiziario, secondo cui “non produrranno effetti le prove ottenute, direttamente o indirettamente, in violazione dei diritti fondamentali”.

Nella giurisprudenza costituzionale, per dichiarare illegittimo l'utilizzo di mezzi di prova illecitamente ottenuti si richiede di constatare (*i*) se l'illiceità originaria si è tradotta nella violazione di un diritto fondamentale sostantivo o di libertà e, in tal caso, (*ii*) se tra la violazione originaria e l'integrità delle garanzie costituzionali del processo vi sia un nesso che evidenzia una necessità specifica di tutela attraverso l'esclusione radicale della prova illecitamente ottenuta.

In cassazione, il Tribunale supremo aveva interpretato che l'art. 11, comma 1, della legge organica n. 6/1985 nel senso che esso non si riferiva a qualsivoglia violazione di diritti

¹ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11909. Per una prima valutazione della decisione, v. *El aval del Constitucional a la lista Falciani pone fin a un periplo judicial de más de una década*, in *Eldiario.es*, del 21/07/2019, https://www.eldiario.es/politica/Constitucional-Falciani-periplo-judicial-decada_0_922508031.html.

² Per una sintesi della giurisprudenza costituzionale in materia e sulla sua evoluzione, v. i FFJJ 2 e 3 della pronuncia.

fondamentali, ma che la norma vietava l'utilizzazione strumentale di mezzi di indagine ottenuti da agenti dello Stato in violazione di diritti fondamentali. La regola dell'esclusione delle prove illecitamente ottenute si basava così, secondo il Tribunale supremo, sulla necessità di proteggere i cittadini dall'attività investigativa e di prova dello Stato. Nel caso di specie, l'esclusione sarebbe risultata operativa se la condotta lesiva del diritto all'intimità del ricorrente fosse stata opera di un agente dello Stato (agente di polizia, pubblico ministero o giudice): quando la violazione del diritto fondamentale interessato è attribuita ad un terzo estraneo all'amministrazione dello Stato, la conseguenza della nullità della prova non è inevitabile, ma deve essere valutata caso per caso mediante un giudizio di ponderazione delle singole circostanze.

Il *plenum* del Tribunale costituzionale ha ritenuto che l'interpretazione del Tribunale supremo rientrasse nelle sue competenze quale massimo interprete della legalità e fosse rispettosa delle garanzie costituzionali del processo³.

Per quanto riguarda la legittimità della ponderazione realizzata nella specie e la successiva ammissione dell'utilizzo come mezzo di prova della lista Falciani, il *plenum* l'ha ritenuta conforme al diritto al processo, rigettando l'asserita violazione della presunzione di innocenza, per i motivi che di seguito si ricapitolano⁴.

L'intromissione nel diritto all'intimità dell'interessato era priva di qualsiasi connessione strumentale con azioni investigative condotte dalle autorità spagnole e, inoltre, la protezione della *privacy* dei clienti degli istituti bancari contro violazioni commesse da loro dipendenti si tutela pienamente con gli strumenti civili e penali a disposizione nel paese in cui l'intromissione è avvenuta.

Inoltre, i dati utilizzati dalle autorità tributarie spagnole si riferivano ad aspetti innocui rientranti nella sfera della c.d. intimità economica (in concreto, l'esistenza del conto bancario e gli importi delle operazioni) e l'intrusione nel diritto fondamentale del ricorrente era avvenuta fuori dal territorio spagnolo.

Infine, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che, con l'ammissione delle prove controverse, non vi è alcun rischio di promuovere pratiche che compromettono l'efficacia del diritto fondamentale interessato nell'ordinamento spagnolo, perché non esistono pratiche di opacità bancaria protette dal potere pubblico che possano portare alla proliferazione di comportamenti illeciti tra privati come quello che ha reso protagonista il Falciani. L'ottenimento da parte delle pubbliche autorità di dati collegati ad indagini fiscali o penali è previsto dalla legge e sul contribuente incombe il dovere di fornire le informazioni bancarie richieste dall'agenzia delle entrate.

Carmen Guerrero Picó

³ V. il FJ 5.

⁴ V. il FJ 6.